



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 1 DEL 09/01/2017

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE GALGANI LUCIANO: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AAPP NEL MERCATO SETTIMANALE CHE SI SVOLGE IL GIOVEDI' AD EMPOLI IN ZONA STADIO COMUNALE

IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. GALGANI LUCIANO, nato a Castelfiorentino (FI) il 24/05/1974 e residente a Castelfiorentino (FI) Via Timignano n. 16 C.F.: GLGLCN74E24C101J, titolare della ditta individuale **GALGANI LUCIANO**, avente sede legale a Castelfiorentino (FI) Via Timignano n. 16, P. Iva: 06489730488, è titolare **della comunicazione di subingresso pervenuta il 04/06/2015 (prot. 31435)** costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico relativamente al **posteggio n. 21** del mercato settimanale che si svolge in Empoli presso la zona Stadio Comunale il giovedì (settore non alimentare);
- *Visto* l'art. 108, comma 1, della legge Regionale Toscana n. 28/2005 che prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso, ovvero qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo superiori ad un terzo dell'intera durata di operatività del mercato in ciascun anno solare;
- *Viste* le comunicazioni dell'Ufficio di Polizia Municipale relative alle assenze dei concessionari di posteggio, dalle quali risulta che la Ditta Individuale *GALGANI LUCIANO*, durante l'anno 2016, ha effettuato, fino al 27/10/2016, n. 20 assenze non giustificate nelle date: 14/01/2016, 26/05/2016, 23/06/2016, 30/06/2016, 07/07/2016, 14/07/2016, 21/07/2016, 28/07/2016, 04/08/2016, 11/08/2016, 18/08/2016, 25/08/2016, 01/09/2016, 08/09/2016, 15/09/2016, 22/09/2016, 06/10/2016, 13/10/2016, 20/10/2016, 27/10/2016.
- *Viste* le comunicazioni inoltrate tramite PEC il 30/09/2016 (prot. 59719), il 06/10/2016 (prot. 61548) e il 10/11/2016 (prot. 71364) con le quali il Comune di Empoli informava il sig. Galgani che le assenze effettuate nei giorni 18/08/2016, 25/08/2016, 01/09/2016, 08/09/2016, 15/09/2016, 22/09/2016, 06/10/2016, 13/10/2016, 20/10/2016, 27/10/2016, non erano state giustificate in quanto, sebbene il periodo fosse coperto da certificati medici, gli stessi non erano stati inoltrati entro il termine previsto dall'art. 71, comma 2 lett. a) della legge regionale 28/2005.
- *Considerato* che in data 28/11/2016, con nota Prot. 74281 è stato trasmesso al sig. Galgani Luciano l'avvio del procedimento di decadenza della comunicazione di subingresso pervenuta il 04/06/2015 (prot. 31435) costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico

relativamente al posteggio n. 21 del mercato settimanale che si svolge in Empoli presso la zona Stadio Comunale il giovedì (settore non alimentare), assegnando un periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;

- *Considerato* che la Comunicazione del 28/11/2016, Prot. 74281, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta lucianogalgani@pec.it risulta consegnata in pari data;
- *Preso atto* che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, poiché la ditta individuale *GALGANI LUCIANO* non ha prodotto scritti difensivi o a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva;

PRONUNCIA LA DECADENZA

della **comunicazione di subingresso pervenuta il 04/06/2015 (prot. 31435)** costituente titolo abilitativo per il commercio su AAPP e concessione di suolo pubblico relativamente al posteggio n. 21 del mercato settimanale che si svolge in Empoli presso la zona Stadio Comunale il giovedì (settore non alimentare), di cui è titolare la ditta **GALGANI LUCIANO**, sopra generalizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.